

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26021** del Registro di Segreteria, promosso da D. G., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dagli Avvocati Paolo Guerra e Maurizio Maria Guerra, presso il cui studio sito in Tolentino (MC), Galleria Europa, nr. 14, ha eletto domicilio a mezzo del relativo indirizzo PEC, avverso i Decreti del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, nnrr. 345 del 22.02.2022 e 1294 del 26.07.2022;

Uditi, nella pubblica Udienza del 15.07.2025, il relatore Dr. Tommaso Parisi e l'Avvocato Elena Pettinau, su delega dei patroni del ricorrente, non rappresentato il Dicastero resistente;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui

al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già Caporale volontario in ferma breve dell'Esercito Italiano e congedato il 07.12.1999, ha impugnato i Decreti in epigrafe con i quali la suddetta Amministrazione, da un lato, ha concesso l'indennità "UNA TANTUM" pari a due annualità di 8^a categoria, per constatato aggravamento dell'infermità "ESITI DI TRAUMA DISTORSIVO GINOCCHIO DESTRO CON MENISCOPATIA LEGAMENTOSA E CONDROPATIA FEMORO-ROTULEA E DEFICIT FUNZIONALE IN ATTO", già giudicata dipendente da causa di servizio, dall'altro, ha respinto la domanda di pensione privilegiata promossa da parte attrice, in quanto la patologia "CONDROPATIA E MENISCOPATIA GINOCCHIO SINISTRO" non può riconoscersi interdipendente con la prima infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Dagli atti risulta che parte attrice, con istanza del 16.03.2021, chiedeva di essere sottoposto a visita collegiale per aggravamento dell'infermità traumatica già riconosciuta dipendente da causa di servizio, con Decreto nr. 568 del 05.10.2012, e con ulteriore istanza integrativa del 21.09.2021 precisava che l'aggravamento era stato chiesto anche sotto il profilo dell'interdipendenza con l'accertata "CONDROPATIA E MENISCOPATIA GINOCCHIO SINISTRO", per evidente carico viziato; il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, con i verbali riportati in atti, per un verso, giudicava aggravata la prima infermità concernente il ginocchio destro,

per altro verso, valutava la seconda infermità al ginocchio sinistro non interdipendente con la prima, cui seguiva il parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio in data 05.07.2022. In relazione ai suddetti giudizi il Ministero della Difesa adottava i Decreti impugnati.

Nell'atto introduttivo del giudizio, la difesa del ricorrente, mettendo in risalto le conclusioni cui è pervenuto il consulente di parte, ha dedotto l'erroneità, l'infondatezza e la genericità del suddetto parere emesso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, da considerarsi pertanto assolutamente inattendibile sotto il profilo medico-legale, sottolineando che dalla documentazione sanitaria e dal foglio matricolare del proprio assistito emerge, con preclara evidenza, che la citata patologia al ginocchio sinistro è chiaramente interdipendente con l'infermità al ginocchio destro, già giudicata dipendente da causa di servizio, chiedendo di accertare il diritto del medesimo al trattamento pensionistico privilegiato di 8^a categoria a vita, salva migliore ascrizione, con interessi e rivalutazione sino al soddisfo.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 28.02.2024, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato concludendo per l'infondatezza del ricorso.

Questa Sezione Giurisdizionale, con Ordinanza nr. 29/2024 del 12.03.2024, ha chiesto il parere dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, in ordine all'aggravamento e relativa ascrivibilità, alla data del 16.03.2021 di presentazione della domanda, dell'infermità "ESITI DI TRAUMA DISTORSIVO GINOCCHIO DESTRO CON MENISCOPATIA LEGAMENTOSA E CONDROPATIA FEMORO-ROTULEA E DEFICIT FUNZIONALE IN ATTO", già riconosciuta

dipendente da causa di servizio e da cui risulta affetto il ricorrente, nonché all'interdipendenza con la suddetta patologia dell'infermità "CONDROPATIA E MENISCOPATIA GINOCCHIO SINISTRO", ed in caso di risposta affermativa al secondo quesito all'ascrivibilità a categoria di pensione di quest'ultima patologia e per cumulo con la prima, previa trasmissione al citato Collegio di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria versata nel fascicolo processuale, compresa la perizia di parte del Dott. Luigi Lucchetti in data 06.02.2023. L'Ufficio Medico Legale riferiva con parere favorevole alla tesi del ricorrente nr. I.2.C.B. 2023/121186 del 04.03.2025, nel quale venivano evidenziate dettagliatamente le motivazioni di seguito riportate.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa fondato.

In merito alla questione controversa sottoposta alla cognizione di questo Giudice, nel contesto della cornice ricostruttiva in rassegna, si stima utile evidenziare che l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute sottolinea nel suddetto parere, dopo una puntuale ed analitica ricognizione della documentazione sanitaria versata in atti, nonché una descrizione clinica generale sulle caratteristiche di ciascuna patologia esaminata, rispondendo analiticamente alle controdeduzioni del CTP del Ministero della Difesa, che il ginocchio sinistro del ricorrente ha subito senza dubbio gli effetti sfavorevoli della ridistribuzione di carico tra i due arti inferiori a cagione dello stato di sofferenza del ginocchio controlaterale; che, di conseguenza, seguendo esclusivamente un ragionamento logico in ambito medico legale, si può affermare che l'infermità del ginocchio destro, già riconosciuta dipendente da motivi di servizio e più volte indennizzata, pur in presenza di

altri fattori coesistenti (vedi l'obesità del soggetto), ha sicuramente svolto un ruolo concausale nel determinismo dell'infermità presente nel ginocchio sinistro. Pertanto l'aggravamento dell'infermità del ginocchio destro (già riconosciuto nel 2021), unito alla patologia presente nel ginocchio sinistro (già in essere nel 2021) e concausalmente dipendente dalla prima, conducono ad un quadro complessivo, non migliorabile, di "GONARTROSI BILATERALE", meritevole di ascrizione alla 8^a (ottava) categoria della Tabella A allegata al D.P.R. nr. 834 del 1981.

Per quanto esposto in narrativa, questo Giudice, alla luce della ricognizione di carattere clinico sopra illustrata, ritiene pienamente condivisibili le precise e decisive valutazioni espresse, da ultimo, dall'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute con il suddetto parere, in quanto trattasi di giudizio sorretto da valide, puntuali ed esaustive motivazioni circa le suddette conclusioni cui è pervenuto.

In conclusione, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente all'attribuzione della pensione privilegiata di 8^a categoria a vita a decorrere dal 16.03.2021, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

Sussistono eccezionali motivi, considerata la natura della presente controversia e le difficoltà inerenti all'accertamento sanitario della dipendenza da causa di servizio della seconda infermità postulata dal ricorrente, sotto il profilo dell'interdipendenza con la prima, per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso proposto da D. G. e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'attribuzione della pensione privilegiata di 8^a categoria a vita a decorrere dal 16.03.2021, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 15.07.2025.

Il Giudice Unico

(f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi)

Depositata in Segreteria il 17/07/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus)